



TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

RG [REDACTED] 17

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Martina GASPARINI - Presidente relatore

Dott. Luca BOCCUNI - giudice

Dott. Lisa TORRESAN - giudice

visto il ricorso ex art.669 *terdecies* c.p.c. proposto da

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti [REDACTED]

- reclamante -

nei confronti di

[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'
avv.to Giovanni Adamo

- resistente -

sentiti il relatore ed i difensori delle parti all'udienza del 17 novembre 2017,

a scioglimento della riserva assunta,

richiamato il contenuto degli atti del procedimento,

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

La società [REDACTED] (resistente contumace nel giudizio di *prime cure*) ha proposto reclamo avverso l'ordinanza 30.6.2017 (notificata il 4.7.2017) emessa dal GD del Tribunale di Venezia Sezione specializzata in materia d'impresa in accoglimento del ricorso ex art.700 c.p.c. proposto da [REDACTED], con la quale veniva accertata la responsabilità di [REDACTED] per condotte di concorrenza sleale ex art.2598, nn.1 e 3 c.c. e venivano pronunciati i provvedimenti di inibitoria, ordine di rimozione e penale.

Nel giudizio di *prime cure* la reclamata [REDACTED] impresa leader nel settore del *retail* delle farmacie e della progettazione e realizzazione del relativo *lay out*, assumeva che [REDACTED], legale rappresentante della [REDACTED], impresa con la quale aveva stipulato un accordo di collaborazione per i lavori extra-arredo dei locali adibiti a farmacie, e l'arch. [REDACTED] ex dipendente, costituivano nel 2015 [REDACTED] avente ad oggetto sociale ed attività prevalente quella di "progettazione, fornitura e la posa in opera di mobili, di arredi, di pavimenti" e lamentava che da subito detta società avviava "un percorso di pedissequa e sleale imitazione dei prodotti e dell'attività complessiva dell'odierna ricorrente ... realizzabile soltanto attraverso l'abusivo sfruttamento di "idee", materiali, know-how, contatti, informazioni riservate, listini, fornitori ed in genere tutto ciò che rappresenta il patrimonio acquistato da [REDACTED] in oltre un trentennio di attività ...". Lamentando altresì che la riproduzione dei propri prodotti e dell'"atmosfera" degli stessi (luci, combinazione e proporzioni dei materiali, colori, mobilio, grafica e comunicazione) determinava confusione nel mercato ed assumendo che la condotta complessivamente posta in essere da [REDACTED] risultava violativa di plurimi precetti in materia di concorrenza sleale, quale contraffazione di brevetti di utilità, sottrazione ed utilizzo di informazioni riservate, realizzazione di attività imitativa, confusoria e slealmente concorrenziale, impiego di mezzi professionalmente e commercialmente scorretti e chiedeva l'adozione dei provvedimenti cautelari di inibitoria e rimozione ravvisando nella condotta di [REDACTED] un comportamento concorrenzialmente scorretto, anche a prescindere dalla violazione e contraffazione di privative industriali, consistente nell'attività parassitaria e comunque non conforme ai principi di correttezza professionale.

Con l'ordinanza impugnata, del 30.6.2017, il giudice di *prime cure* accoglieva le domande cautelari di [REDACTED] ed accertata la responsabilità di [REDACTED] per condotte di concorrenza



sleale ex art.2598, nn.1 e 3 c.c. inibiva alla medesima "di pubblicizzare, promuovere, offrire in vendita, commercializzare i prodotti e gli "ambienti" di cui al ricorso (v. immagini alle pagg. 13-30, 34-37 del ricorso) e comunque prodotti ed "ambienti" confondibili con quelli della ricorrente, di riprodurre nella propria pagina Facebook immagini di detti prodotti ed "ambienti", disponendo una penale e condanna alla spese di lite.

Interposto reclamo [REDACTED] ha in questa sede preliminarmente rilevato di esser stata messa effettivamente a conoscenza dell'ordinanza e del precedente procedimento solo per effetto di una diffida ad adempiere l'ordinanza cautelare inviata a mezzo raccomandata a/r in quanto priva di firma digitale e pertanto impossibilitata a prendere effettiva cognizione degli atti che erano stati notificati a mezzo PEC, eccependo la nullità della notifica per mancato raggiungimento dello scopo.

La reclamante ha inoltre allegato l'insussistenza della concorrenza sleale ex art.2598 nn.1 e n. 3 c.c. in relazione all'avvenuta scadenza del brevetto per modello di utilità della linea [REDACTED] alla avvenuta imitazione rispetto a forme funzionali legate alla composizione merceologica e rilevando altresì come il materiale utilizzato (alluminio e vetro) non costituisce una combinazione innovativa della società [REDACTED].

Evidenziava inoltre l'esistenza di talune differenze estetiche tra gli scaffali o espositori della linea [REDACTED] Circolare e dei retro banchi a quadri e i propri prodotti, rappresentando inoltre in linea generale come le attività commerciali di distribuzione dei farmaci risultano stereotipate con conseguente identica "atmosfera" in tutte le farmacia chiedendo di "nominare una CTU al fine di ottenere la risposta più oggettiva nonché tecnica che risolve oltre al quesito della imitazione anche e soprattutto il quesito dell'elemento distintivo dei prodotti [REDACTED]" (così testualmente nel reclamo).

Si è costituita la reclamata [REDACTED] contestando in fatto e diritto le allegazioni di [REDACTED] e chiedendo l'integrale rigetto del reclamo.

Tanto brevemente premesso il Tribunale, sottoposte a vaglio critico le valutazioni compiute dal primo Giudice, ritiene che non sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo e la conseguente revoca del provvedimento impugnato, per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Va in primo luogo rilevato come a fronte della non contestata la rituale notifica a mezzo PEC del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza del giudizio di *prime cure* risultano del tutto destituiti di



fondamento i rilievi svolti dalla reclamante in ordine alla circostanza secondo la quale la medesima non avrebbe avuto effettiva conoscenza del provvedimento, senza tener conto che i rilievi stessi appaiono altresì generici non avendo la parte fatto specifico riferimento alla propria situazione ma limitandosi a richiamare una pronuncia del Tribunale di Lecce senza peraltro produrla o riportarne compiutamente gli estremi di pubblicazione. Invero come già evidenziato dalla Suprema Corte "Il principio, sancito in via generale dall'art. 156 c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche in relazione alle quali, pertanto, la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav., n. 13857/2014; conf., sez. trib., n. 1184/2001 e n. 1548/2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovvero sia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC." (cfr. Cass. Civ SSUU 18 aprile 2016).

Né assumono rilievo le generiche doglianze svolte dalla reclamante in relazione ai singoli prodotti ovvero all'asserita mancanza di distintività degli arredi per farmacia, tenuto conto che il provvedimento impugnato, in correlazione con le richieste e le condotte denunciate in sede di ricorso cautelare, risulta fondato non solo sul rilievo di singole condotte contraffattive ma altresì sul rilievo della ravvisata sussistenza di un "comportamento concorrenzialmente scorretto, anche a prescindere dalla violazione e contraffazione di privative industriali, consistente nell'attività parassitaria e comunque non conforme ai principi di correttezza professionale" (cfr. provvedimento impugnato).

Osserva il Collegio come a fronte della evidente similitudine tra prodotti, tenuto conto che secondo il giudice di prime cure le scaffalature e ripieni di [REDACTED] sono pressochè identici alla linea [REDACTED] alla [REDACTED] circolare e alla linea [REDACTED] similitudine che risulta chiaramente apprezzabile dalle fotografie di cui alle pag.34-37 del ricorso introduttivo (in questa sede riprodotte dalla resistente), parte reclamante si è limitata ad allegare l'asserita esistenza di elementi di generica differenziazione tra la "[REDACTED] circolare" e i retro banchi a quadri, peraltro senza neppure supportare l'allegazione con una produzione fotografica comparativa dei prodotti, e ad indicare la scadenza del brevetto per modello di utilità della linea [REDACTED] parimenti non rilevante.



Va poi evidenziato come oltre al rilievo relativo all'imitazione pedissequa di tali prodotti nell'ordinanza impugnata risulta evidenziato come "è altresì documentato che [redacted] non si è limitata alla pedissequa imitazione di singoli prodotti di [redacted], ma sistematicamente riproduce gli "ambienti" progettati e realizzati dalla stessa (v., le immagini di cui alle pagg.13 – 30 del ricorso); è evidente poi che, quale società neo costituita da due soggetti che fino a poco prima lavoravano per o alle dipendenze di [redacted] ha potuto fare ciò non basandosi sulle proprie forze, ma proprio grazie all'insieme di conoscenze ed informazioni di pertinenza di [redacted] ed a questa carpito;

- è infatti ravvisabile nella complessiva condotta di [redacted] la volontà di riprodurre, in tutto e per tutto, l'attività progettuale e produttiva di [redacted] avvalendosi di un vantaggio competitivo acquisito illegittimamente, contro la volontà di questa ed in spregio alle regole di una competizione concorrenzialmente scorretta;
 - in tal senso è significativo sia che l'arch. [redacted] abbia chiesto ad un ex collaboratore della [redacted] l'invio di alcuni modelli della predetta, per poterne "copiare qualche riga", precisando di essere già in possesso di altri (v. doc.19), sia che [redacted] – da lungo tempo "renderista" di [redacted] –, creatore della libreria di blocchi tridimensionali per conto della stessa, abbia riferito che dalle immagini presenti sulla pagina Facebook della [redacted] risultasse evidente sia l'utilizzo da parte della predetta dei modelli di rendering della [redacted] sia il possesso da parte di [redacted] della libreria (v. docc.20 e 21), con conseguente libero accesso a tutto il materiale della stessa;
 - i principi della correttezza professionale possono considerarsi coincidenti con i principi della correttezza civile tutte le volte in cui si abbia riguardo agli interessi dei protagonisti del mercato – consumatori o imprese – alla conservazione del carattere concorrenziale di esso;
 - la clausola generale della correttezza professionale deve infatti intendersi preordinata alla salvaguardia dell'effettività del gioco concorrenziale e quindi, in definitiva, della stessa libertà di concorrenza, sicché è scorretto ogni comportamento imprenditoriale che sia idoneo a falsare o compromettere la funzionalità del mercato; [redacted] in spregio a tali principi, imita servilmente i prodotti di [redacted] riproduce pedissequamente "ambienti" ideati e creati da [redacted] pubblica nella propria pagina Facebook immagini di prodotti ed "ambienti" riconducibili a [redacted] (cfr. ordinanza impugnata).
- Ebbene osserva il Collegio come a fronte della specifica e chiara motivazione dell'ordinanza reclamata, il patrocinio di [redacted] non ha svolto alcuna allegazione rispetto al complessivo



comportamento contestato, limitandosi ad una inammissibile ed esplorativa richiesta di ctu ovvero ad una generica affermazione dell'assenza di distintività *tout court* degli arredi per farmacie, sicchè il reclamo va rigettato e il provvedimento impugnato integralmente confermato.

Stante il rigetto del reclamo, [REDACTED] va condannata al pagamento delle spese di lite che vengono liquidate come indicato in dispositivo secondo il d.m. n.55/2014 in complessivi euro 3.645,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e ca come per legge.

In ogni caso, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, sicchè la reclamante è tenuta a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il reclamo.

P.Q.M.

visto l'art.669 *terdecies* c.p.c.;

- 1 rigetta integralmente il reclamo proposto da [REDACTED] e per l'effetto conferma integralmente l'ordinanza 30.6.2017;
- 2 condanna [REDACTED] alla rifusione delle spese di giudizio in favore di [REDACTED] che liquida in complessivi euro 3.645,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario, iva e ca come per legge;
- 3 dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 *quater* D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante [REDACTED] a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per il reclamo.

Venezia, 17 novembre 2017

il Presidente est.
dott.ssa Martina Gasparini

